



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 563 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 10/12/2010

Oggetto: COMUNE DI CARPANETO P.NO - VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) VIGENTE E VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) VIGENTE, ADOTTATE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17.02.2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2010/1269

Oggetto: COMUNE DI CARPANETO P.NO - VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) VIGENTE E VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) VIGENTE, ADOTTATE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17.02.2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Carpaneto P.no ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 22 del 11 aprile 2007, n. 23 del 11 aprile 2007 e n. 24 del 11 aprile 2007;
- con nota n. 3375 del 02 marzo 2010 (prot. prov.le n. 16779 del 03/03/2010) il Comune di Carpaneto ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ad una variante al POC e ad una variante al RUE adottate con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2010;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 26 maggio 2010;
- con note del 26/05/2010 n. 8298 (pervenuta per conoscenza anche a questa Amministrazione in data 31/05/2010, prot. prov. n. 42572) e del 05/06/2010 n. 8853 (pervenuta per conoscenza anche a questa Amministrazione in data 09/06/2010, prot. prov. n. 44938), il Comune di Carpaneto ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA ed al Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po - Sede di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;
- a seguito di specifiche richieste di questa Amministrazione (nota prov.le n. 26495 del 01 aprile 2010) e delle autorità ambientali, il Comune di Carpaneto ha inviato la documentazione integrativa in allegato alle note n. 8297 del 26 maggio 2010 (qui pervenuta nella medesima data e registrata al prot. prov. n. 41590) e n. 13541 del 18 settembre 2010 (qui pervenuta in data 21/09/2010, prot. prov. n. 67429);

Atteso che:

- la variante al RUE consiste in:
 - ✓ (scheda Variante n. 1) trasferimento dell'attuale attrezzatura sportiva ubicata nell'area denominata "Ranza" all'interno del centro sportivo "San Lazzaro", con inserimento sul sedime del vecchio campo sportivo di un intervento edilizio destinato alla residenza, con realizzazione e cessione di un tratto di pista ciclabile in adiacenza al rio Gaviolo, e creazione di un'area verde sempre in prossimità del rio stesso;
 - ✓ (scheda Variante n. 3) conferimento di un aumento della superficie utile, subordinata all'adozione di elevati parametri di qualità edilizia, in relazione al recupero e valorizzazione dei "Nuclei Sparsi" e dei fabbricati privi di valore storico-testimoniale non più connessi all'attività agricola, nonché l'ammissibilità di nuove edificazioni delle aree libere o inedificate all'interno dei nuclei sparsi;
 - ✓ (scheda Variante n. 4) rettifica cartografica per restituzione della destinazione d'uso residenziale (più propriamente "*tessuto consolidato*") ad una piccola area, classificata come "*completamento*" in sede di adozione del PRG 2004 (previsione peraltro non confermata in sede di approvazione del PRG medesimo), a cui è stata attribuita dal RUE vigente una classificazione a "verde privato".
- la variante al POC (scheda Variante n. 2) è finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'ampliamento delle strade comunali di San Lazzaro e di Case Draghi per garantire una maggiore funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC;
- l'art. 33, comma 4-bis, della L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, prevede che il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili del territorio, e ne detti i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi, sia adottato ed approvato con il procedimento previsto per l'approvazione del POC;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;

Rilevato, per quanto riguarda specificamente gli aspetti di valutazione ambientale, che:

- la L.R. n. 20 del 2000 ha operato la scelta di non ricorrere, per i piani territoriali e urbanistici da essa disciplinati, ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano, riconoscendo a tal fine al documento di Valsat il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- l'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, individua alcune varianti minori ai piani che vengono escluse dalla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) prevista dal medesimo art. 5, in quanto non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistenti stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati;

Preso atto, relativamente alla valutazione ambientale della Variante al RUE di cui alla scheda n. 1:

- del parere (in atti), trasmesso dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po - Sede di Piacenza con nota del 26 luglio 2010 (prot. prov.le n. 58117 del 02/08/2010);
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 14 ottobre 2010 (prot. prov.le n. 75310 del 21/10/2010), che conclude esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 20 ottobre 2010 (prot. prov.le n. 76404 del 26/10/2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, esprime valutazioni, osservazioni e prescrizioni;

Preso atto altresì che, con nota n. 16349 del 18 novembre 2010 (prot. prov.le n. 82576 del 23/11/2010), il Comune di Carpaneto ha precisato che la proposta di variante al RUE di cui alla scheda n. 4 rientra nei casi di esenzione dalla Valsat, previsti dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 (come sostituito dalla L.R. n. 6/2009), in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera b) del medesimo art. 5, comma 5 (*"modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti"*);

Atteso inoltre che la Variante al POC di cui alla scheda n. 2 rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 (come sostituito dalla L.R. n. 6/2009), in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera e) del medesimo art. 5, comma 5 (*"varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso"*);

Rilevato infine che, come attestato dal Comune di Carpaneto con nota del 11/11/2010 prot. Com. 16035 (pervenuta alla Provincia in data 17/11/2010, prot. 81409), nei 60 giorni di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni in merito alla variante in oggetto;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento, scade il 16 gennaio 2011, tenuto conto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta alla Provincia in data 17 novembre u.s.;

Considerato che a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- con riferimento alla variante al RUE di cui alla scheda n. 1:
 - ✓ formulare le riserve riportate nell'allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
 - ✓ esprimere il parere positivo di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 è formulato a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
 - ✓ esprimere parere sismico favorevole;
- con riferimento alla variante al POC di cui alla scheda n. 2:
 - ✓ formulare le riserve riportate nell'allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
 - ✓ non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto rientrante nei casi di esenzione previsti dall'art. 5, comma 5, lett. e), della LR 20/00;
 - ✓ esprimere parere sismico favorevole;
- con riferimento alla variante al RUE di cui alla scheda n. 4:
 - ✓ formulare le riserve riportate nell'allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
 - ✓ non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto rientrante nei casi di esenzione previsti dall'art. 5, comma 5, lett. b), della LR 20/00;
 - ✓ esprimere parere sismico favorevole;

Considerato inoltre che, per quanto attiene alla variante al RUE di cui alla scheda n. 3 (Varianti normative), l'istruttoria svolta dal Settore rileva, tra l'altro, quanto segue:

- la modifica normativa degli artt. 59 e 67 del RUE non è ammissibile in quanto contrasta con la disciplina dettata dal PTCP, in adeguamento alla L.R. n. 20/2000, per il territorio rurale e relativamente al sistema insediativo;
- la proposta di variante normativa fa riferimento ad un criterio – quello del "*sostegno della permanenza abitativa nei Nuclei Sparsi*" – che non è conforme ai criteri che il PTCP stabilisce con l'obiettivo di contrastare la dispersione insediativa e garantire la compatibilità territoriale ed ambientale dell'evoluzione del sistema insediativo;
- il Titolo II, Parte Terza, del PTCP fornisce indirizzi e direttive che i Comuni devono considerare in sede di analisi e verifiche – peraltro mancanti nel caso specifico – per garantire una trasformazione sostenibile del proprio territorio;
- per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale stabilita dal PTCP, il contrasto delle modifiche al RUE riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 61 là dove il PTCP stabilisce che la realizzazione di nuove costruzioni nel territorio rurale è ammessa solo in funzione della conduzione del fondo, nonché le disposizioni di cui all'art. 62 del PTCP che ammettono la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti esclusivamente per realizzare un'unica unità immobiliare e comunque limitatamente ai soli casi di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno;
- la norma di PTCP dispone che l'intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari ed è limitato a raggiungere una dimensione massima dell'alloggio, in rapporto alle esigenze di una famiglia media;

- le norme proposte non sono nemmeno assentibili con riferimento al Titolo III "Norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo" della L.R. n. 6/2009, in quanto le citate disposizioni regionali non consentono comunque nuova edificazione e dettano specifiche prescrizioni e condizioni operanti per gli ampliamenti e gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia di tipo territoriale che in termini di qualificazione degli edifici e di destinazione finale (il comma 15 dell'art. 55 della L.R. n. 6/2009 disciplina la fattispecie del vincolo decennale alla locazione);
- in ogni caso, una modifica dell'assetto della pianificazione comunale per introdurre le misure urbanistiche stabili, funzionali ad incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 7-ter alla L.R. n. 20/2000 (introdotto dall'art. 16 della citata L.R. n. 6/2009), deve rispettare, non solo le finalità e le disposizioni della citata norma regionale, ma anche il quadro complessivo della pianificazione sovraordinata, tra cui la normativa del PTCP dettata con riferimento alla tutela territoriale, paesistica e geoambientale, al territorio rurale e allo sviluppo del sistema insediativo;
- infine, si rileva che la normativa di RUE proposta con la variante non è stata oggetto di analisi e di valutazione in termini di sostenibilità territoriale ed ambientale mancando dei necessari approfondimenti che, se svolti, avrebbero consentito al Comune di avere un quadro complessivo e corretto dell'impatto generale sull'assetto della pianificazione comunale, per esempio rispetto al problema dell'incremento di quote insediative e all'esigenza di mantenere adeguati livelli di funzionalità delle dotazioni e dei servizi;
- la variante normativa al RUE è infatti riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art.33 comma 4-*bis*, della L.R. n.20/2000 i cui effetti devono quindi essere valutati prima della sua approvazione attraverso l'avvio di uno specifico procedimento di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.20/2000;

Ritenuto, per quanto sopra illustrato, in relazione alla variante al RUE di cui alla scheda n. 3 (varianti normative):

- di formulare le riserve riportate nell'Allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta l'istruttoria e degli elementi emersi circa l'inammissibilità delle modifiche normative proposte come sopra evidenziati, di dare atto che non sussistono le condizioni per esprimere le determinazioni in ordine al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e la valutazione di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010), e, in particolare, l'art. 4, comma 5, in virtù del quale le procedure di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante

“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;
- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Settore “Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell’ambiente e urbanistica”, e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Dirigente del Settore prima citato, Dott. Geol. Davide Marengi, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Carpaneto P.no per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare alla variante al RUE di cui alle schede n. 1 e 4, e alla variante al POC di cui alla scheda n. 2, adottate dal Comune di Carpaneto P.no con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2010, le riserve riportate nell'Allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere positivo relativamente alla variante al RUE di cui alla scheda n. 1, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
3. di non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, relativamente alle schede di variante identificate ai nn. 2 e 4, in quanto rientranti nei casi di esenzione previsti dal comma 5 del medesimo art. 5 della LR 20/00;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere favorevole relativamente alla variante al RUE di cui alle schede n. 1 e 4, e alla variante al POC di cui alla scheda n. 2;
5. di formulare, in relazione alla variante al RUE di cui alla scheda n. 3 (varianti normative), le riserve riportate nell'Allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che, tenuto conto di quanto emerso in sede di riserve, non sussistono le condizioni per esprimere le determinazioni in ordine al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e la valutazione di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA

PARERE MOTIVATO VAS

VARIANTE RUE N.1 "CAMPO RANZA"

Nell'ambito del Rapporto Ambientale esaminato si è proceduto alla costruzione di una metodologia di valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione dell'intervento proposto nell'ambito della Variante al RUE del Comune di Carpaneto P.no che risulta articolata secondo le seguenti fasi procedurali:

- illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano;
- rapporto con altri piani (PSC - PTCP)
- caratteristiche ambientali delle aree interessate;
- valutazione degli impatti generati sulle varie componenti ambientali significative;
- definizione delle necessarie azioni di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale degli impatti medesimi,
- definizione di un piano di monitoraggio degli effetti del piano.

Il Rapporto Ambientale, partendo dalle tematiche definite dall'Allegato VI al D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, procede all'illustrazione dell'assetto delle componenti ambientali significative rispetto alle modifiche proposte nell'ambito della variante al RUE, al fine di considerare tutte le matrici potenzialmente interessate dall'attuazione delle previsioni proposte. Sono stati descritti gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi ipotizzati, in modo tale da definire le più corrette ed idonee azioni di mitigazione e/o compensazione e miglioramento ambientale destinate a minimizzare e ridurre gli impatti medesimi.

Maggior attenzione poteva essere rivolta alla sintesi delle ragioni che hanno condotto alla scelta di tale proposta progettuale, mettendo in evidenza le eventuali alternative prese in considerazione .

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale, elaborato dall'autorità procedente sulla base degli elementi di cui all'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006 e s.m., considerata la proposta di Variante al RUE vigente del Comune di Carpaneto P.no, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale individuati in relazione al Rapporto Ambientale stesso, si ritiene di

**esprimere Parere positivo relativamente alla Variante al RUE del Comune di Carpaneto P.no
adottata con atto C.C. n. 02 del 17.02.2010**

**ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008,
alle seguenti condizioni**

- La Variante al RUE del Comune di Carpaneto P.no potrà, quindi, completare la procedura di approvazione nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni riportati nel Rapporto Ambientale, nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale, come riportati qui di seguito nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate relative alla fase di monitoraggio:
 - per quanto concerne il Piano di Monitoraggio, definito all'interno del Rapporto Ambientale, in sede di approvazione della Variante dovranno essere definite le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori nonché la periodicità con cui presentare il rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le eventuali misure correttive da attuarsi. Inoltre occorre selezionare gli indicatori maggiormente idonei da utilizzare per verificare l'evoluzione del piano, tralasciando quelli meno significativi (per es. gli indicatori del sistema agricolo, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti);
 - l'allaccio dei futuri fabbricati, alla rete fognaria, potrà essere effettuato tenendo conto della residualità della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione comunale;
 - in considerazione della vicinanza dei fabbricati residenziali, dovranno essere previsti interventi di mitigazione ai sistemi di laminazione delle acque meteoriche, al fine di evitare fenomeni di ristagno;
 - i successivi titoli abilitativi di attuazione della variante dovranno prevedere la valutazione previsionale del clima acustico, finalizzata al rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale;
 - in riferimento alla presenza, in adiacenza all'area oggetto di variante, di una struttura socio-assistenziale (classificata in classe I^a), si richiama la necessità che il rumore diretto e indotto derivante dall'area non sia causa d'innalzamento dei livelli acustici in immissione nell'area di classe I^a, né di superamento dei relativi limiti di zona;
 - si ritiene, infine, necessario invitare l'Amministrazione Comunale ad adottare le procedure di verifica del carico effettivo gravante sull'impianto di depurazione comunale e della potenzialità residua, per tutte le varianti urbanistiche, ed i relativi titoli abilitativi alla costruzione, al fine di evitare aggravii all'impianto stesso, fino alla realizzazione degli interventi di potenziamento, individuati nei programmi di ATO.
 - La necessità che nelle zone circostanti le aree di variante a destinazione residenziale, sia esclusa la presenza di attività insalubri di prima classe di cui all'art.26 del R.D. 1265/34, definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità il 05.09.1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone.
 - Ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene necessario che:
 - all'area oggetto di variante venga attribuita la classe II^a, in relazione alla prevista destinazione residenziale, e che venga di conseguenza modificata in tal senso la Zonizzazione acustica comunale;
 - vengano attuate soluzioni tecniche e localizzative necessarie in modo da garantire, in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale, il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali (classe II^a) dalla tabella D del DPCM 14.11.1997, riservando le zone in cui non fosse possibile conseguire tali valori ad altre destinazioni (verde, parcheggi, ecc.);
 - relativamente agli elettrodotti presenti e previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n.10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al DPCM 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 mT di induzione magnetica:
 - le zone in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 mT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito, nonché, ove necessario (es. aree verdi e zone gioco con possibile presenza di bambini) con adeguate recinzioni fisse;

- ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad AT e MT presenti e previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, e zone gioco anche non attrezzate, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 mT di induzione magnetica;
- preso atto, dalla documentazione prodotta che l'area in oggetto non è compresa nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadente nell'ambito d'applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti d'insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di attività di cui al punto 4 del suddetto art. 94; si richiama comunque la necessità che gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione vengano realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzale e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti fognarie dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
- per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico sanitarie degli edifici, delle reti tecnologiche e degli impianti presenti e/o da realizzarsi, si richiama il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 09/01/1989 n.13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n.236 per gli edifici privati, D.P.R. 24/07/1996 n.503 per edifici, spazi e servizi pubblici); infine, si richiamano le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provv. Comitato dei Ministri del 04/02/1977, il principio dell'invarianza idraulica, nonché la necessità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione, quali sistemi per la riduzione dei livelli acustici, riutilizzo delle acque meteoriche per usi consentiti (irrigazione aree verdi), previsione di sistemi di produzione energetica da fonte rinnovabili (fotovoltaico, solare termico), realizzazione di piste ciclabili, effettuazione di nuova piantumazione che contribuisca a bilanciare l'inquinamento atmosferico prodotto;
- è necessario che la nuova urbanizzazione venga munita di opportuna vasca di laminazione delle portate di pioggia derivanti da eventi alluvionali di elevata intensità.
- Acquedotto: il fronte stradale su via De Gasperi è parzialmente servito da pubblico acquedotto di potenzialità sufficiente per l'uso igienico-potabile. La rete acquedotto dovrà essere estesa per circa 110 ml fino all'incrocio con via Galli.
- Fognatura: il fronte stradale su via De Gasperi è provvisto di pubblica fognatura di tipo unitario, pertanto la rete potrà ricevere le sole acque di origine domestica, mentre quelle d'origine meteorica dovranno essere indirizzate in recapiti alternativi.
- Depurazione: sulla base dei dati in possesso, si comunica che le acque reflue generate dall'insediamento residenziale risultano compatibili con la capacità residua dell'impianto di depurazione comunale di Carpaneto P.no. Si evidenzia che il sistema depurativo del Capoluogo è stato oggetto di lavori di potenziamento che hanno consentito di portare , con il 1° stralcio d'interventi, gli abitanti equivalenti da 5565 a 6800. Il futuro 2° stralcio consentirà di raggiungere una potenzialità di 9000 abitanti equivalenti.

RISERVE

VARIANTE 1 “CAMPO RANZA”

In fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e raccomandazioni di cui all'art.54 del PTCP 2007, indicati nell'allegato N6, con particolare riferimento all'Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2”.

In materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo di fonti rinnovabili è opportuno che il piano, nella progettazione del dell'assetto urbanistico, preveda il recupero in forma “passiva” della maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ecc.).

Il sistema di smaltimento dei reflui (fognature, fosse biologiche, pozzetti, ecc..) dovrà essere progettato in modo tale da evitare qualsiasi forma di dispersione nel sottosuolo e quindi con l'impiego di condotte a tenuta stagna, pozzetti ispezionabili e manufatti impermeabili.

In relazione ai ridotti valori di soggiacenza della falda freatica superficiale, si ritiene preferibile evitare nuovi locali interrati. Nel caso in cui ciò non sia possibile si prescrive la totale impermeabilizzazione di tutte le strutture interrate.

Dovranno essere forniti anche i valori dei Fattori di Amplificazione (FA) relativi all'intensità spettrale $0,1s < T_0 < 0,5s$ e $0,5s < T_0 < 1,0s$

Occorrerà assicurare la disciplina delle acque superficiali di origine meteorica, provvedendo alla loro raccolta e al loro convogliamento verso il più prossimo collettore naturale e/o artificiale, previa verifica idraulica della sua capacità di smaltimento in condizioni di massima piena, anche nei tratti eventualmente tombinati.

Ai sensi del R.D. 523/1904 dovrà essere mantenuta una fascia inedificabile di almeno 10 metri da Rio Gaviolo.

È necessario rispettare quanto previsto dal comma 3 dell'art.70, per quanto concerne il divieto di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade.

Lungo il lato sud dell'appezzamento oggetto d'intervento risulta presente una linea elettrica a bassa tensione. Nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei contenuti dettati dall'art. 123 delle Norme del PSC.

Lungo il lato sud dell'appezzamento oggetto d'intervento risulta presente un tratto di metanodotto a bassa pressione. Nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei contenuti dettati dall'art. 124 delle Norme del PSC.

L'intervento in oggetto prevede interventi a ridosso del Rio Gaviolo, il quale è stato individuato dal PSC come “corso d'acqua secondario” in cui, sulla base alle disposizioni dell'art.38, comma 9 e 10 delle NTA (PSC), è vietato qualsiasi intervento d'interruzione, alterazione o tombamento del tracciato, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulico o igienico-sanitaria. È inoltre vietato qualsiasi tipo di scarico se non adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

È necessario verificare la fattibilità tecnico-economica delle opere di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue, secondo quanto disposto dall'art.77 del PSC.

È necessario prevedere adeguati sistemi di produzione di calore ed energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto disposto dall'art.115 del PSC.

Occorre garantire una razionale utilizzazione dell'energia elettrica secondo quanto disposto dall'art.116 del PSC.

È opportuno incentivare pratiche edilizie ecosostenibili e biocompatibili così come disposto dall'art.117 del PSC.

VARIANTE N.2 ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DI SAN LAZZARO

In fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e raccomandazioni di cui all'art.54 del PTCP 2007, indicati nell'allegato N6, con particolare riferimento all'Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2”.

L'art.119, comma 2 stabilisce che per le infrastrutture viarie oggetto di riqualificazione devono essere verificati gli interventi da inserire all'interno della fascia d'ambientazione, in modo da perseguire gli obiettivi di limitazione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico, al rumore, al miglioramento paesaggistico.

È necessario rispettare quanto previsto dall'art.70, comma 3, in merito al divieto di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade.

Lungo un tratto della strada oggetto d'intervento risulta presente una linea elettrica a media tensione. Nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei contenuti dettati dall'art. 123 delle Norme del PSC.

Lungo alcuni tratti della strada oggetto d'intervento risulta presente un tratto di metanodotto a bassa pressione. Nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei contenuti dettati dall'art. 124 delle Norme del PSC.

VARIANTE N.3 ALLE NORME TECNICHE DEL RUE

La modifica normativa degli artt. 59 e 67 del RUE non è ammissibile in quanto contrasta con la disciplina dettata dal PTCP, in adeguamento alla L.R. n. 20/2000, per il territorio rurale (Titolo I, Parte Terza) e relativamente al sistema insediativo (nello specifico: il Titolo II “*Indirizzi per la trasformazione sostenibile del territorio*” della Parte Terza), nonché con gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione (D.Lgs. n. 152/2006, e sue modifiche, e L.R. n. 20/2000). Peraltro, è da evidenziare che la variante non è supportata da analisi sui reali fabbisogni abitativi e sulle modalità per il loro soddisfacimento, da indicazioni circa obiettivi qualitativi generali di riferimento, nonché da un corredo motivazionale tale da fornire l'adeguato supporto alla scelta comunale.

Va poi rilevato che la proposta di variante normativa fa riferimento ad un criterio – quello del “*sostegno della permanenza abitativa nei Nuclei Sparsi*” – che non è conforme ai criteri che il PTCP stabilisce in funzione dell'obiettivo di contrastare la dispersione insediativa e garantire la compatibilità territoriale ed ambientale dell'evoluzione del sistema insediativo. Il Titolo II, Parte Terza, del PTCP fornisce infatti indirizzi e direttive che i Comuni devono considerare in sede di analisi e verifiche – peraltro mancanti nel caso specifico – per garantire una trasformazione sostenibile del proprio territorio.

Per quanto concerne la disciplina del territorio rurale, il contrasto con il PTCP riguarda la mancata coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dall'art. 56 del PTCP stesso e, nello specifico, con le disposizioni relative agli interventi ammissibili. In particolare, l'art. 61 del PTCP stabilisce che la realizzazione di nuove costruzioni in territorio rurale è ammessa solo in funzione della conduzione del fondo, nonché l'art.62 del PTCP che ammette la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti esclusivamente per realizzare un'unica unità immobiliare e comunque limitatamente ai soli casi di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno. Inoltre, la norma di PTCP dispone che l'intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari ed è limitato a raggiungere una dimensione massima dell'alloggio, in rapporto alle esigenze di una famiglia media.

In merito al sistema insediativo, il PTCP detta indirizzi e direttive al fine di assicurare un ordinato sviluppo del territorio e, per le funzioni abitative, formula direttive per una corretta valutazione del fabbisogno perseguendo l'obiettivo di contenere l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato e di garantire che le previsioni di incremento dei carichi urbanistici siano compatibili con la capacità di servizio delle dotazioni esistenti.

Peraltro, le norme proposte non sono nemmeno assentibili con riferimento al Titolo III "Norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo" della L.R. n. 6/2009, in quanto le citate disposizioni regionali non consentono comunque nuova edificazione e dettano specifiche prescrizioni e condizioni operanti per gli ampliamenti e gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia di tipo territoriale che in termini di qualificazione degli edifici e di destinazione finale (per esempio, il comma 15 dell'art. 55 della L.R. n. 6/2009 disciplina la fattispecie del vincolo decennale alla locazione).

In ogni caso, una modifica dell'assetto della pianificazione comunale per introdurre le misure urbanistiche stabili, funzionali ad incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 7-ter alla L.R. n. 20/2000 (introdotto dall'art. 16 della citata L.R. n. 6/2009), deve rispettare, non solo le finalità e le disposizioni della citata norma regionale, ma anche il quadro complessivo della pianificazione sovraordinata, tra cui la normativa del PTCP dettata con riferimento alla tutela territoriale, paesistica e geoambientale, al territorio rurale e allo sviluppo del sistema insediativo.

Infine, si rileva che la normativa di RUE proposta con la variante non è stata oggetto di analisi e di valutazione in termini di sostenibilità territoriale ed ambientale mancando dei necessari approfondimenti circa gli effetti indotti dalla variante che, se svolti, avrebbero consentito al Comune di avere un quadro complessivo e corretto dell'impatto generale sull'assetto della pianificazione comunale, per esempio rispetto al problema dell'incremento di quote insediative e all'esigenza di mantenere adeguati livelli di funzionalità delle dotazioni e dei servizi. A questo proposito, si sottolinea che, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive sue modifiche, i provvedimenti di approvazione di piani o loro varianti privi di valutazione ambientale strategica sono annullabili per violazione di legge. La variante normativa al RUE è infatti riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art.33 comma 4-*bis*, della L.R. n.20/2000 i cui effetti devono essere pertanto oggetto di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.20/2000.

VARIANTE N.4 RETTIFICA CARTOGRAFICA

È necessario rispettare quanto previsto dall'art.70, comma 3, del presente articolo, per quanto concerne il divieto di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade.

Tenuto conto che l'area in oggetto è interclusa nel perimetro dell'ambito consolidato e che la modesta dimensione del lotto (620 mq) è tale da non incidere in modo significativo sul dimensionamento. La variante pertanto, rientra nei casi disciplinati come esenti dall'art. 5, comma 5, lettera b) della L.R. n.20/2000 e s.m., dalla valutazione ambientale.



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. Affari generali

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 563 del 10/12/2010

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e

Proposta n. 1269/2010

Oggetto: COMUNE DI CARPANETO P.NO - VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) VIGENTE E VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) VIGENTE, ADOTTATE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17.02.2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 15/12/2010

Sottoscritta
per la Dirigente del Settore DOTT.SSA
PEVERI ORIELLA
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
Affari generali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 563 del 10/12/2010

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e

Proposta n. 1269/2010

Oggetto: COMUNE DI CARPANETO P.NO - VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) VIGENTE E VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) VIGENTE, ADOTTATE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17.02.2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 04/01/2011

Sottoscritta
per la Dirigente del Settore DOTT.SSA
PEVERI ORIELLA
(ROSSI MARIA)
con firma digitale